

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D.Lgs. n. 360/1998, in attuazione della L. n. 449/1997, come successivamente modificata dalla L. n. 191/1998, ha istituito l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 142, della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che, modificando il predetto D.Lgs. n. 360/1998, stabilisce che i Comuni, con Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F. con deliberazione da pubblicare nell'apposito sito informatico tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che, ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 142, della L. n. 296/2006, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F. non può eccedere complessivamente la misura dello 0,8%;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, al Bilancio di Previsione devono essere allegate anche le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, nonché le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che stabilisce che gli Enti Locali determinano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

CONSIDERATO che, ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, le deliberazioni con cui gli Enti Locali determinano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO che l'art. 77-bis, comma 30, del D.L. n. 112/2008, come convertito nella L. n. 133/2008, dispone per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, il blocco degli aumenti dei tributi locali per Comuni e Province, fatta eccezione per la tassa sui rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.);

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 18/03/2008, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

CONSIDERATO che, con la predetta deliberazione, è stata determinata, per l'anno 2008, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F. nella misura dello 0,3%, al fine di assicurare le necessarie fonti di finanziamento per l'erogazione dei servizi;

RITENUTO di confermare, per l'esercizio 2010, l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura dello 0,3%, come deliberato per l'anno 2008;

UDITO l'intervento del consigliere Zilli : "preannuncio il voto contrario del mio gruppo perché avremmo voluto una riduzione al 0,2%";

ACQUISITO il parere favorevole di conformità giuridico/amministrativa, espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole di regolarità tecnico/contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti n. 9 favorevoli, e n.4 contrari ( Zilli Ivano; Carini Vittorio, Cigolini Eleonora, Uggetti Giorgio) resi per alzata di mano,

## DELIBERA

- 1) Di confermare, per l'anno 2010, l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura dello 0,3%, al fine di assicurare le necessarie fonti di finanziamento per l'erogazione dei servizi.
- 2) Di dare atto che il vigente Regolamento comunale non prevede esenzioni, deduzioni o aliquote agevolate.
- 3) Di provvedere tempestivamente alla pubblicazione della predetta deliberazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.